

DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI
AREA SPORT E TEMPO LIBERO
SERVIZIO GESTIONE SPORT

**BANDO PER LA GESTIONE SOCIALE IN REGIME DI CONVEZIONE BOCCIOFILA
"VANCHIGLIETTA" SITO IN LUNGO DORA COLLETTA 39/A**

ART. 1 FINALITÀ ED OGGETTO

La Città di Torino intende concedere ai soggetti indicati all'art. 2 la gestione dell'impianto sportivo comunale sito in Lungo Dora Colletta 39/A in attuazione del Regolamento n. 295 della Città di Torino, approvato con deliberazione del Consiglio comunale in data 12 dicembre 2012 mecc. 2012 04540/010 e s.m.i secondo quanto di seguito articolato.

Il tipo di gara è quello della procedura negoziata con pubblicazione di bando ai sensi degli art. 30 e 56 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., ed adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art. 83 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. così come indicato dall'art. 2 del Regolamento 295 della Città di Torino

L'impianto di Lungo Dora Colletta 39/A è di circa 2.000 mq e comprende un fabbricato ad un piano fuori terra ad uso bar ristorante (mq 110) con veranda e n. 6 campi bocce scoperti e illuminati.

Le utenze di seguito identificate risultano intestate come specificato:

- energia elettrica IT 020E00052700 intestata all'attuale concessionario che pone a proprio carico l'intero consumo, attualmente limitato alla parte commerciale;
- acqua 160400467 intestata alla Città non ad uso esclusivo e condivisa con l'impianto di lungo Dora Colletta 53 (Yoshin Ryu);
- filiale acqua parte sportiva 895578 (la città provvede al recupero del 20% del consumo);
- filiale Acqua bar/ristoro 10-361704 (la Città provvede al recupero dell'intero consumo);
- riscaldamento 7480327 intestata all'attuale concessionario che pone a proprio carico l'intero consumo, attualmente limitato alla parte commerciale.

Il fabbricato risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino come segue: Foglio 1252 – particella 121 – categoria C/4, classe 2, consistenza 2.000 mq.

Copia della planimetria è disponibile presso Ufficio Patrimonio della Circoscrizione 7 Corso Vercelli 15 tel.011 4435756/45).

ART. 2 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare al bando Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Società e Associazioni Sportive dilettantistiche, Discipline Sportive associate, Federazioni Sportive Nazionali, Enti non commerciali e Associazioni senza fini di lucro e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

Raggruppamenti temporanei di concorrenti.

Si precisa che i suddetti soggetti possono presentare offerta congiunta anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all'art. 37 del D. Lgs. 163/2006.

In tal caso:

- ciascun soggetto dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti (atto costitutivo, statuto, curriculum, dimostrazione della capacità tecnico-professionale e bilanci);
- ciascun soggetto dovrà presentare la deliberazione di intento a gestire l'impianto in forma aggregata.

Il Raggruppamento temporaneo di concorrenti è tenuto a:

- presentare istanza di partecipazione alla gara in forma **congiunta e sottoscritta** da tutti i legali rappresentanti dei concorrenti che costituiranno il raggruppamento temporaneo;

- dichiarare **nell'istanza di partecipazione** alla gara l'impegno di conformarsi alla disciplina prevista per il raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi;
- specificare **nell'istanza di partecipazione** alla gara l'indicazione del capogruppo quale responsabile dello svolgimento dell'attività e anche le parti del servizio che saranno eseguite da ciascun soggetto aderente al raggruppamento;
- presentare il progetto sociale, il progetto tecnico e la relazione della composizione del team **in forma congiunta e con la sottoscrizione dei legali rappresentanti** di tutti i concorrenti che faranno parte del raggruppamento;
- **presentare l'offerta economica in forma congiunta e sottoscritta** dai legali rappresentanti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento. Tale offerta deve **obbligatoriamente contenere la dichiarazione di impegno** che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà la convenzione in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai sensi dell'art. 37 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, ovvero al singolo concorrente di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora il concorrente stesso abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento di concorrenti a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Il raggruppamento dovrà essere formalizzato entro un mese dall'aggiudicazione.

Nel caso di esito infruttuoso di procedura a favore dei soggetti elencati, può estendersi ad altre società di capitali o società cooperative la possibilità di partecipazione alle procedure di individuazione dei concessionari.

L'aggiudicatario potrà costituire società di progetto ai sensi dell'art. 156 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. con capitale minimo previsto dalla normativa vigente.

Per essere ammessi alla gara, i concorrenti dovranno attenersi a tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale.

Prima della presentazione dell'offerta per l'esecuzione del servizio in oggetto, i soggetti partecipanti dovranno assumere tutte le informazioni necessarie in merito al servizio da effettuare anche attraverso il sopralluogo **obbligatorio dell'impianto** (previo appuntamento con l'Ufficio Patrimonio circoscrizionale).

ART. 3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DELLE OFFERTE

I soggetti interessati dovranno presentare un plico chiuso e sigillato contenente 3 buste contrassegnate dalle lettere A - B - C contenenti la documentazione di seguito indicata a pena di esclusione dalla gara.

La busta " A " recante la dicitura "DOCUMENTAZIONE" dovrà contenere le seguenti dichiarazioni e documentazioni.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE alla gara in bollo o, per i soggetti esenti per legge, in carta semplice redatta in lingua italiana, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, presentata, a pena d'esclusione, unitamente ad una copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445 del 28.12.2000 con l'indicazione del recapito telefonico (fisso, cellulare), fax, e-mail con l'indicazione circa la firma digitale e/o sistema di posta elettronica certificata.

L'istanza dovrà contenere le seguenti dichiarazioni rese sotto la responsabilità penale del dichiarante (art. 76 DPR 445/2000):

- a) denominazione, natura giuridica, sede legale e oggetto dell'attività, numero di codice fiscale e Partita IVA del concorrente, estremi dell'iscrizione a registri e albi previsti dalla normativa vigente, la qualità, le generalità, la residenza e il codice fiscale del legale/i rappresentante/i, l'accettazione espressa delle condizioni previste dal presente bando;
- b) l'accettazione espressa delle condizioni previste dal presente bando;

- c) la dichiarazione di avere effettuato un sopralluogo nell'area dell'impianto e di aver preso visione dello stato di fatto dell'intera struttura (l'effettuazione del sopralluogo è obbligatoria pena l'esclusione dalla gara);
- d) l'impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dai C.C.N.N.L.L. di categoria ed eventuali accordi integrativi, gli standard normativi, previdenziali ed assicurativi del settore per tutta la durata della concessione;
- e) l'impegno ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D. Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
- f) l'impegno a produrre, qualora aggiudicatario della concessione, l'Attestato di Certificazione Energetica degli edifici, ai sensi della Legge Regionale n. 13 del 28 maggio 2007 e delle disposizioni attuative in materia di certificazione energetica degli edifici (D.G.R. n. 43-11965 del 4 agosto 2009 e D.G.R. n. 1-12374 del 20 ottobre 2009) della Regione Piemonte. L'Attestato di Certificazione Energetica deve essere rilasciato da un professionista iscritto all'Elenco regionale dei professionisti e dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica e reso disponibile entro la stipula del contratto;
- g) di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 38, comma 1 lett. da a) a m) quater D.Lgs. 163/2006;
- h) di possedere i requisiti di carattere generale e professionale di cui all'art. 39 D.Lgs. 163/2006;
- i) - di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure:

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure:

- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi di cui ai punti precedenti, la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica;

- J) di trovarsi in una situazione di piena regolarità contributiva come attestato dal DURC (Documento Unico sulla Regolarità Contributiva) al momento di presentazione di istanza di partecipazione alla gara;
 - k) di accettare espressamente il Codice Etico degli appalti comunali approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione in data 10 settembre 2012 esecutiva dal 24 settembre 2012 e pubblicato sul sito telematico della Città di Torino all'indirizzo www.comune.torino.it/codicetico e il Codice di comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31 dicembre 2013 n. mecc. 2013 07699/004 (www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/cod_comportamento_torino.pdf);
 - l) di non avere debiti nei confronti del Comune di Torino;
 - m) l'inesistenza delle cause ostative di cui alla legge n. D.Lgs. 159/2011 e successive modificazioni (normativa antimafia);
 - n) di avere adempiuto alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68/99);
- oppure, (qualora non soggetti agli obblighi)*
- la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla Legge n. 68/99;

- o) di autorizzare la Civica Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della Legge 241/90. Qualora si intenda opporsi alle richieste di accesso degli altri concorrenti a ragione della sussistenza nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, dei segreti tecnici e commerciali, il concorrente deve presentare un'apposita dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura "Contiene dichiarazione ex art. 13 comma 5 D. Lgs. 163/06" con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta economica o dei giustificativi

di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del D. Lgs. 10/2/2005 n. 30 (Codice della proprietà industriale).

La busta in questione sarà poi, per tutta la durata della gara, conservata sigillata ed utilizzata solamente in seguito, innanzitutto in occasione delle comunicazioni da inviare ai concorrenti relativamente agli atti accessibili. Il giudizio di congruenza delle ragioni addotte per giustificare il diniego spetta comunque all'Amministrazione non potendosi accettare motivazioni palesemente pretestuose o inconferenti.

In assenza della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione consentirà l'accesso, fatto salvo il differimento di cui all'art. 13 del D.Lgs. 163/2006, ai concorrenti che lo richiedono;

- p) l'impegno a far eseguire le opere di cui agli artt. 2 p. 2.1) e 5 del presente bando in ottemperanza e con le modalità contenute nel D.lgs 163/06.

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti:

- q) l'impegno a conformarsi alla disciplina prevista per il raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi;
- r) l'indicazione del capogruppo quale responsabile dello svolgimento dell'attività e anche le parti del servizio che saranno eseguite da ciascun soggetto aderente al raggruppamento.

L'istanza di partecipazione alla gara dovrà essere presentata in **forma congiunta e sottoscritta** da tutti i concorrenti che costituiranno il raggruppamento temporaneo, **pena l'esclusione dalla gara.**

I concorrenti dovranno altresì indicare:

numero di fax o e-mail PEC;
indirizzo di recapito della corrispondenza (sede legale o sede operativa o PEC);
la dimensione aziendale;
il totale dei lavoratori addetti al presente appalto con la specifica del numero dei dipendenti;
il codice lavorazione;
INAIL codice ditta e sede competente;
INPS matricola azienda e sede competente;
INPS codice fiscale e sede competente;
CASSA EDILE codice impresa e sede competente (qualora sussista obbligo).

L'istanza di partecipazione alla gara dovrà essere corredata dai seguenti documenti, sempre contenuti nella busta "A":

- 1) **RICEVUTA** comprovante il versamento di € 20,00 a favore dell'ANAC (ex AVCP, istruzioni contenute sul sito Internet: www.avcp.it);
- 2) **ATTO COSTITUTIVO (regolarmente registrato) E STATUTO** della/e Società, Ente/i, Federazione/i o Associazione/i ed eventuali successivi aggiornamenti relativi alle cariche sociali ricoperte al momento di partecipazione alla gara;
- 3) **CURRICULUM** della/e Società, Ente/i, Federazione/i o Associazione/i che indichi il numero degli associati, le attività svolte, le esperienze maturate ed il periodo di esistenza;
- 4) **DIMOSTRAZIONE** della capacità tecnica e professionale, mediante dichiarazione attestante la coerenza tra il tipo di impianto oggetto del bando e l'attività praticata negli ultimi tre anni dal proponente; eventuali collaborazioni con Enti Pubblici;
- 5) **BILANCI** (preventivi e consuntivi approvati) degli ultimi 3 anni precedenti o per periodi inferiori in caso di minor periodo dell'attività dalla costituzione;
- 6) **GARANZIA "Originale" a corredo dell'offerta** comprovante il versamento di euro 4.100,80 pari al 2% del valore presunto di euro 205.040,00. La garanzia dovrà essere costituita con le modalità di cui all'art. 75 del D. Lgs. 163/2006.

Per i Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti, ogni soggetto facente parte del raggruppamento deve presentare:

- la **DOCUMENTAZIONE** di cui ai punti 2, 3, 4 e 5;
- la **DELIBERAZIONE DI INTENTO** di gestire l'impianto in forma aggregata.

La busta " B " recante la dicitura **"PROGETTO TECNICO, SOCIALE"** contenente la documentazione di seguito indicata.

B. 1-PROGETTO TECNICO

Il progetto tecnico deve essere descrittivo delle eventuali nuove opere (descrizione, progetto di massima, coerenza con esigenze socio ambientali e di risparmio energetico); il progetto dovrà essere corredato del computo metrico con il relativo cronoprogramma, secondo le prescrizioni e le indicazioni enunciate nel successivo art. 5. Sulla base dell'investimento economico indicato sarà individuata, come previsto dal successivo art. 6, la durata della concessione.

Il mancato rispetto di anche una sola di dette prescrizioni sarà motivo **di esclusione dalla gara**.

Dovrà essere inoltre indicato il piano di manutenzione dell'impianto descrivendone le modalità di esercizio e di gestione con riferimento alla frequenza programmata dei controlli e degli interventi di manutenzione anche in relazione all'impiego di mezzi d'opera e del personale.

B. 2- PROGETTO SOCIALE:

Il progetto sociale deve essere esplicativo delle modalità di attuazione della gestione del servizio, oltre a quanto previsto per garantire quanto indicato al successivo articolo 11, con particolare riferimento a:

- programma di "gestione operativa delle **attività sportive**", spazi e orari garantiti per utenze sociali;
- modalità di collaborazioni e di coinvolgimento delle associazioni del territorio, allegando eventuali accordi definiti con i soggetti interessati;
- **pianta organica e le figure professionali** del personale sportivo precisando: composizione, professionalità, funzioni e curriculum di ciascun operatore che si intende impegnare nella conduzione della struttura nonché la descrizione della tipologia del rapporto lavorativo.

Si evidenzia che dalle documentazioni idonee ad illustrare il progetto sociale devono emergere:

- il programma di "gestione operativa delle attività sportive" (attività praticate e loro valenza sociale, promozionale, agonistica);
- il programma degli spazi e orari garantiti per attività sportive corredato da una dettagliata analisi delle esigenze riscontrate nel territorio e da una motivata previsione del bacino potenziale d'utenza; progetti specifici per attività dedicate ai disabili e all'inclusione sociale;
- proposte e programma di gestione delle eventuali attività diverse da quelle sportive nell'ambito delle funzioni societarie compatibili con l'impianto stesso e la sua destinazione (attività aggregative, culturali, educative praticate e loro valenza sociale con l'indicazione di spazi e orari e di progetti specifici per attività dedicate ai disabili e all'inclusione sociale, con una dettagliata analisi delle esigenze riscontrate nel territorio e da una motivata previsione del bacino potenziale d'utenza);
- Iniziative sportive e aggregative svolte sul territorio comunale con particolare riferimento al bacino d'utenza interessato dall'impianto in concessione; eventuale presenza storica sul territorio del sodalizio sportivo che ha contribuito con la sua attività, nel tempo, alla valorizzazione ed al potenziamento infrastrutturale dell'impianto.

Dovrà inoltre essere precisato se, per la parte commerciale, la somministrazione di cibi e bevande sarà riservata ai soci o se lo spazio individuato sarà aperto al pubblico.

Oltre a questi aspetti dovranno essere evidenziati: il programma **di promozione e comunicazione** per una valorizzazione ottimale dell'impianto e la disponibilità a concedere al Comune e alla Circoscrizione spazi.

La busta “ C “ recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”, PIANO ECONOMICO DI GESTIONE E PIANO FINANZIARIO; ONERI RELATIVI AL CANONE E ALLE UTENZE,
in busta sigillata a firma del legale rappresentante, deve contenere:

C.1 la documentazione riferita al PIANO ECONOMICO DI GESTIONE E PIANO FINANZIARIO

(**conto economico previsionale**, che raccoglie i costi fissi e i costi variabili e i proventi dettagliati per tipologia di attività e fornisce quindi gli elementi utili qualitativi e quantitativi per la determinazione della prevista redditività; **piano finanziario** con l'indicazione delle fonti di finanziamenti quali capitale proprio, mutui contratti o da contrarre, etc.)

C.2 ONERI RELATIVI AL CANONE DI CONCESSIONE posti a carico del concessionario:

- 100% del canone per la parte sportiva o eventuale percentuale inferiore proposta dal concorrente, che dovrà essere compresa tra il 100% e il 10%;
- 100% del canone per la parte commerciale, previa valutazione da parte del competente Servizio, o eventuale percentuale inferiore proposta dal concorrente, che dovrà essere compresa tra il 100% e il 30%; in presenza di attività commerciale aperta al pubblico con autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'onere posto a carico del concessionario dovrà essere pari al 100%;

C.3 ONERI RELATIVI ALLE UTENZE posti a carico del concessionario:

- 100% delle utenze per la parte sportiva o eventuale percentuale inferiore proposta dal concorrente, che dovrà essere compresa tra il 100% e il 20%.

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti:

- 1) **l'offerta Economica con gli Oneri relativi al Canone e alle Utenze ed il Piano Economico di Gestione e Piano Finanziario devono essere** presentati in forma congiunta e sottoscritti dai legali rappresentanti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento, **pena esclusione dalla gara;**
- 2) nella **busta C** deve essere obbligatoriamente inserita la **dichiarazione di impegno**, in forma congiunta e sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento, **che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà la convenzione in nome e per conto proprio e dei mandanti, pena esclusione dalla gara.**

L'offerta dei concorrenti raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Civica Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva di procedere a idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato secondo il disposto dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

Le dichiarazioni false o non veritiere comporteranno, oltre alla responsabilità penale del dichiarante, la decadenza dei soggetti partecipanti alla procedura in oggetto ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

Ai sensi dell'art. 46, comma 1 bis D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante **escluderà dalla partecipazione alla presente gara** i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 163/2006, dal D.P.R. 207/2010 e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché per il mancato sopralluogo, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente le buste A, B e C o altre irregolarità relative alla chiusura del plico e delle buste, quali la mancata indicazione del riferimento di gara sul plico esterno, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 163/2006, si riserva la facoltà, nei limiti previsti dagli artt. 38 e 45 del D.Lgs. 163/2006, di richiedere ai concorrenti integrazioni o chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Il valore presunto della gara risulta pari ad € 205.040,00 al netto di IVA. Tale importo è stato calcolato tenendo conto sia del valore patrimoniale dell'impianto sportivo che di una stima del flusso dei corrispettivi pagati dai fruitori dei servizi in concessione, nell'anno precedente, moltiplicato per il periodo minimo di concessione (5 anni).

E' richiesto il versamento della cauzione provvisoria nei termini di 4.100,80 pari al 2% del valore presunto di 205.040,00. La garanzia dovrà essere costituita con le modalità di cui all'art. 75 del D.lgs. 163/2006.

Riepilogo del contenuto delle buste e del plico:

La busta "A", sigillata, dovrà contenere l'istanza di partecipazione, la ricevuta del versamento del contributo all'ANAC, la copia dell'atto costitutivo e lo statuto della/e società, ente/i, federazione/i o associazione/i, il curriculum, la dimostrazione della capacità tecnica e professionale, i bilanci degli ultimi 3 anni, deliberazione di intenti in caso di offerta presentata da Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti, cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta; **la busta "B"**, sigillata, dovrà contenere il progetto tecnico e il progetto sociale; **la busta "C"**, sigillata, dovrà contenere l'offerta economica relativa al canone e alle utenze, il piano economico di gestione e il piano finanziario .

Le tre buste "A", "B" e "C" dovranno essere inserite in una quarta busta sigillata che dovrà riportare la seguente dicitura:

"Offerta per la concessione a terzi della gestione dell'impianto sportivo comunale sito in Lungo Dora Colletta 39/A" e dovrà pervenire all'ufficio protocollo della Circoscrizione 7 entro e non oltre le ore 12.00 del giorno a mezzo raccomandata o posta celere o consegnata direttamente a mano al seguente indirizzo:

"Circoscrizione 7 - Ufficio Protocollo – corso Vercelli 15 – 10152 Torino"

Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Si intende valida la data di arrivo e non quella di partenza.

In ogni caso la Civica Amministrazione si riserva di non procedere ad alcuna aggiudicazione se nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della concessione.

Prima di procedere all'apertura delle offerte l'Amministrazione, ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., procede ai controlli sul possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti nel bando di gara.

Al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto autocertificato in sede di gara.

Ai fini della presente procedura le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici avverranno, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 163/2006, tramite P.E.C. e/o fax.

Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l'aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei termini previsti dall'art. 79 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 4 COMMISSIONE GIUDICATRICE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Un'apposita Commissione, composta ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento della Città di Torino per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali, valuterà unitamente alle domande di partecipazione, le offerte pervenute. La predetta Commissione si riunirà in seduta pubblica il giorno alle ore presso

Considerato che la gestione dell'impianto rientra nella concessione di servizi di cui all'art. 30 del D.lgs n. 163 del 12 aprile 2006, si ritiene di individuare il concessionario in osservanza ai principi del 3° comma del suddetto articolo e in analogia a quanto previsto all'art. 83 del D.Lgs 163/2006 mediante procedura negoziata

previa pubblicazione di bando pubblico con offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri di seguito riportati:

	Punti
Punteggio Progetto Tecnico - valutazione <u>prioritaria</u> per le proposte progettuali rivolte ai seguenti interventi: <ul style="list-style-type: none"> - accurata revisione del manto di copertura; - verifica di tutte le tettoie dal punto di vista statico; - messa a norma degli impianti elettrici, termici ed idrici con l'eventuale installazione di contatori separati qualora il progetto preveda una parte dell'impianto destinata ad uso commerciale; - eliminazione delle barriere architettoniche; - eventuali proposte progettuali per la realizzazione di spazi destinati a attività sociali, ricreative, culturali, educative; - risparmio energetico, utilizzo di fonti di energia alternativa. 	
Progetto tecnico. Proposta progettuale. Saranno premiati i programmi di ristrutturazione valutando in particolare qualità e attendibilità del piano in relazione all'impegno economico previsto, all'innovatività dei proposte progettuali, al cronoprogramma, alla sua completa e dettagliata descrizione.	5
Progetto tecnico. Piano di manutenzione impianto. Saranno premiati i programmi di manutenzione ordinaria che prevedano condizioni capaci di assicurare una maggior vita dell'impianto e della struttura. Nella valutazione si terrà conto delle modalità di esercizio e di gestione con riferimento alla frequenza programmata dei controlli e degli interventi di manutenzione.	5
Progetto tecnico. Saranno premiati i progetti che prevedono interventi coerenti con le esigenze socio-ambientali e migliorativi tesi al risparmio energetico. Nella valutazione si terrà conto della qualità e innovatività delle proposte progettuali e del documentato risparmio energetico previsto.	5
Totale punteggio Progetto tecnico	15
Progetto Sociale	
a.1)*Spazi, attività e orari per attività sportive. Saranno premiati i progetti di gestione operativa delle attività sportive che presentino maggiori dettagli nella descrizione, maggior ampiezza del ventaglio delle attività e iniziative previste, loro valenza sociale, promozionale, agonistica.	8
a.2) Spazi, attività e orari garantiti per attività sportive rivolte alle fasce deboli. Saranno premiate la qualità e la quantità degli spazi e delle iniziative garantite per utenze sociali e rivolte a disabili, anziani e altre fasce deboli	5
a.3) Attività diverse da quelle sportive nell'ambito delle funzioni societarie compatibili con l'impianto stesso e la sua destinazione. Saranno premiate quantità e qualità delle proposte di attività aggregative, culturali, sociali con particolare riguardo alle fasce deboli e finalizzate all'inclusione sociale.	5
b) Progetto sociale. Modalità di collaborazioni e di coinvolgimento delle associazioni sportive, culturali, educative del territorio. Saranno premiate la qualità e la quantità delle collaborazioni e delle attività proposte, la qualità e quantità degli accordi definiti con i soggetti interessati	10
c) Presenza storica sul territorio del sodalizio sportivo che ha contribuito con la sua attività, nel tempo, alla valorizzazione ed al potenziamento infrastrutturale dell'impianto. Radicamento, espletato con iniziative sportive, sul territorio comunale con particolare riferimento al bacino d'utenza interessato	9
d) Team preposto al coordinamento e alla gestione delle attività sportive, Saranno valutati composizione, modalità organizzative di organizzazione e coordinamento, curricula dei componenti	9
Totale punteggio progetto sociale	46
Presenza tra i partecipanti di Società e Associazioni sportive dilettantistiche, Enti di	5

Promozione Sportiva, Discipline sportive associate e Federazioni Sportive nazionali ai sensi dell'art. 90 comma25 legge 27.12.2002 n. 289.	
Offerta economica	
Oneri relativi al canone: 100% del canone per la parte sportiva o eventuale percentuale inferiore proposta dal concorrente, che dovrà essere compresa tra il 100% e il 10%; 100% del canone per la parte commerciale, previa valutazione da parte del competente Servizio, o eventuale percentuale inferiore proposta dal concorrente, che dovrà essere compresa tra il 100% e il 30%; in presenza di attività commerciale aperta al pubblico con l'autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'onere posto a carico del concessionario dovrà essere pari al 100%". Alla miglior proposta punteggio massimo; agli altri concorrenti il punteggio è attribuito con la seguente formula: Punteggio da attribuire al concorrente preso in considerazione = (punteggio massimo attribuibile moltiplicato per la percentuale proposta dal concorrente relativa alla parte degli oneri a proprio carico) diviso la percentuale della proposta migliore.	10
Oneri relativi alle utenze: 100% delle utenze per la parte sportiva o eventuale percentuale inferiore proposta dal concorrente, che dovrà essere compresa tra il 100% e il 20%; Alla miglior proposta punteggio massimo; agli altri concorrenti il punteggio è attribuito con la seguente formula: Punteggio da attribuire al concorrente preso in considerazione = (punteggio massimo attribuibile moltiplicato per la percentuale proposta dal concorrente relativa alla parte degli oneri a proprio carico) diviso la percentuale della proposta migliore	20
Totale punteggio proposta economica	30
Piano economico di gestione e piano finanziario comprendente la descrizione delle attività proposte (aspetto qualitativo descrittivo) e la rappresentazione economico-finanziaria su base annuale (aspetto quantitativo)	
Piano economico	2
Sostenibilità ed attendibilità del piano	2
Totale punteggio Piano economico di gestione e piano finanziario	4
Totale punteggio	100

La Commissione giudicatrice determinerà inoltre la durata della concessione secondo quanto stabilito nel successivo articolo 6 .

Le offerte duplici (con alternative), o redatte in modo imperfetto, o comunque condizionate, non saranno ritenute valide e non saranno pertanto prese in considerazione.

La procedura sarà valida anche in presenza di una sola offerta ammissibile.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'articolo 81 del D. Lgs. 163/2006.

L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla determina di aggiudicazione definitiva divenuta efficace, dovrà presentare i documenti utili al perfezionamento contrattuale.

I mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione comporteranno l'annullamento della medesima e l'incameramento della cauzione provvisoria; comporterà identica conseguenza il ritiro dell'offerta o la rinuncia all'offerta, successiva all'apertura della gara. Il servizio potrà essere affidato al concorrente che segue nella graduatoria. L'offerta del concorrente è vincolante sin dalla sua presentazione.

L'offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 gg. consecutivi dalla data di scadenza della presente gara.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 63 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Torino si procederà nei confronti della ditta aggiudicataria alla stipulazione del relativo contratto.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica professionale nei modi e termini di cui al D.P.R. 445/2000 s.m.i., nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto.

Nel caso di mancata sottoscrizione del contratto o omessa o tardiva presentazione della documentazione richiesta al concessionario, potrà essere proposta, previa diffida espressa con termine non superiore ai 30 giorni, la revoca della aggiudicazione. In tal caso si procederà ad aggiudicare al successivo in graduatoria.

ART. 5 PROGETTO TECNICO, LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORIA, NUOVE OPERE

Il Comune di Torino riconosce lo sport delle bocce come attività prevalente dell'impianto.

Il progetto che dovrà essere presentato unitamente alla domanda di partecipazione alla gara, dovrà essere redatto da un professionista iscritto all'albo e dovrà essere corredato del computo metrico con il relativo cronoprogramma, ferma restandone la destinazione d'uso (bocciofila) a vocazione pubblica con eventuali modifiche di utilizzo di parti e spazi limitati e gli allegati tecnici necessari (elaborati grafici, schede tecniche, computo metrico estimativo).

Gli interventi da effettuarsi prioritariamente sono i seguenti:

- accurata revisione del manto di copertura;
- verifica di tutte le tettoie dal punto di vista statico;
- messa a norma degli impianti elettrici, termici ed idrici con l'eventuale installazione di contatori separati qualora il progetto preveda una parte dell'impianto destinata ad uso commerciale;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- eventuali proposte progettuali per la realizzazione di spazi destinati a attività sociali, ricreative, culturali, educative;
- risparmio energetico, utilizzo di fonti di energia alternativa.

Nel caso in cui il progetto preveda la realizzazione di opere superiore a euro 150.000,00, prima dell'inizio dei lavori il concessionario deve presentare alla Circostrizione l'attestazione SOA, nelle categorie competenti, dell'esecutore degli interventi.

I lavori dovranno essere eseguiti entro il termine massimo di 18 mesi dal rilascio della autorizzazione edilizia, che dovrà essere richiesta al più tardi entro 6 mesi dalla data di stipula del contratto o dalla consegna anticipata, qualora effettuata.

La Città revocherà la concessione nel caso in cui non venga richiesta l'autorizzazione edilizia e/o le opere di cui sopra non siano ultimate nei modi e nel termine stabiliti dal presente articolo e provvederà alla concessione dell'impianto al secondo miglior offerente. In detto caso il complesso dovrà essere restituito alla Civica Amministrazione, entro un mese dalla richiesta, nello stato in cui si trova, libero da persone e da cose. Nulla sarà dovuto per le eventuali opere già realizzate.

Il progetto dovrà garantire il mantenimento dell'attuale configurazione dell'impianto e della sua destinazione d'uso sportivo del gioco delle bocce e pertanto non sarà possibile procedere alla trasformazione degli impianti esistenti.

La realizzazione di tali opere dovrà essere eseguita a totale cura e spese del soggetto convenzionato previa presentazione del relativo progetto ai competenti Uffici del Comune di Torino. Il convenzionato dovrà munirsi delle necessarie autorizzazioni.

Nel caso di esecuzione di interventi di recupero/miglioria, il concessionario è tenuto a comunicare alla Circostrizione 7 il raggiungimento del 50% dello stato di avanzamento lavori, al fine di permettere le necessarie verifiche che dovranno essere eseguite dalla Commissione di Controllo.

I lavori, a carico del concessionario per gli interventi manutentivi necessari, dovranno essere garantiti dal convenzionato tramite polizza fidejussoria pari almeno al 20% dell'investimento proposto. Tale polizza sarà svincolata solo a termine dei lavori e a collaudo ultimato effettuato da tecnico abilitato designato dalla Civica Amministrazione con spese a carico del concessionario (previe verifiche effettuate dagli uffici tecnici competenti della Città o da diverso soggetto individuato dalla medesima).

La suddetta polizza dovrà essere presentata agli uffici della Circostrizione prima della sottoscrizione del contratto.

E' a carico del concessionario il compenso spettante al progettista ed al direttore dei lavori, scelti dal concessionario tra i professionisti iscritti all'albo, e quello per ottenere l'accatastamento per variazione dell'immobile.

Sarà inoltre a carico del concessionario il pagamento di ogni eventuale onere previdenziale ed assicurativo.

La Città sarà manlevata da qualsiasi responsabilità per incidenti o danni a terzi eventualmente verificatisi nel corso dei lavori.

Si dà atto che in merito all'eventuale richiesta di fideiussione alla Città, da parte del concessionario a garanzia dei finanziamenti, la Civica Amministrazione non rilascerà fideiussione.

La capienza massima dell'impianto dovrà rispettare le norme vigenti. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di munirsi, laddove previsto, del Certificato Prevenzione Incendi (CPI) o di altra documentazione sostitutiva ed è esclusiva incombenza dell'aggiudicatario stesso l'apertura dei locali agli utenti nella rigorosa osservanza di tutte le norme in materia di polizia amministrativa, sanità ed igiene, commercio, dei regolamenti comunali oltre che delle leggi nazionali e regionali che disciplinano le strutture ospitanti le attività sportive.

Sarà inoltre a carico del concessionario il pagamento di ogni eventuale onere previdenziale ed assicurativo. Tali opere si intendono acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'articolo 934 del Codice Civile, senza che competa al concessionario alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall'articolo 936 del Codice Civile. Le opere stesse, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ai sensi dell'art. 17 comma 3 lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Il concessionario dovrà produrre l'Attestato di Prestazione Energetica degli edifici, ai sensi della Legge Regionale n. 13 del 28 maggio 2007 e delle disposizioni attuative in materia di certificazione energetica degli edifici (D.G.R. n. 43-11965 del 4 agosto 2009 e D.G.R. n. 1-12374 del 20 ottobre 2009) della Regione Piemonte.

L'Attestato di Certificazione Energetica deve essere rilasciato da un professionista iscritto all'elenco regionale dei professionisti e dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica e reso disponibile entro la stipula della concessione.

ART. 6 DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione potrà avere durata da un minimo di 5 anni fino a un massimo di 20 anni, in base agli investimenti proposti, con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione del disciplinare, cui seguirà la tempestiva consegna dell'impianto fatta constare da apposito verbale.

Nel caso in cui il concessionario uscente risulti aggiudicatario della gara, gli effetti giuridici della concessione decorreranno dalla data di approvazione dell'aggiudicazione della gara con sospensiva di efficacia.

La durata della concessione superiore ai 5 anni dovrà essere commisurata al periodo necessario per l'ammortamento dell'investimento proposto dal concessionario per lavori di miglioria.

ART. 7 CANONE

Il canone annuo dovuto dal concessionario alla Città, con decorrenza dalla data ^{di} esecutività del provvedimento di approvazione del disciplinare, sarà pari ad € 6.500,00 oltre a I.V.A. a ~~termini di legge~~ ^{PER LA PARTE SPORADICA} oltre al canone patrimoniale della parte commerciale quantificato in €/anno 9.450,00 oltre a I.V.A. a termini di legge per un totale di €/anno 15.950,00 oltre a I.V.A. a termini di legge.

Nel caso in cui il concessionario uscente risulti aggiudicatario della gara, il canone annuo sarà dovuto alla Città con decorrenza dalla data di approvazione dell'aggiudicazione della gara con sospensiva di efficacia.

Qualora il concessionario in sede di offerta proponesse una minore percentuale a proprio carico il canone verrà ridefinito.

Il concessionario dovrà alla Città il canone annuo offerto in sede di gara da versare anticipatamente in rate trimestrali all'Ufficio Cassa della Circostrizione 7 (1 gennaio, 1 aprile, 1 luglio, 1 ottobre). Detto canone sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT.

Detto canone potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di sopravvenute modifiche normative nazionali o locali ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di regolamenti o atti amministrativi in materia di concessioni di impianti sportivi, ovvero di investimenti da parte della Città relativamente all'impianto sportivo oggetto della presente concessione.

La Città, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario l'importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell' art. 1373 del Codice Civile in caso di mancata accettazione del nuovo canone e senza alcun indennizzo, salvo il riconoscimento degli eventuali lavori di miglioria effettuati dal gestore e non ancora ammortizzati.

Qualora l'incidenza della parte commerciale sia tale da configurarsi lucro per il concessionario, la Città si riserva il diritto di definire una diversa percentuale di pagamento del canone sportivo così come stabilito dal successivo art.18.

ART. 8 UTENZE

L'onere relativo alle utenze viene posto a carico del concessionario come segue:

- il 100% dei costi relativi alle forniture di acqua potabile, energia elettrica e riscaldamento relativi alla parte sportiva dell'impianto;
- interamente i costi relativi alle forniture delle utenze riferite alla parte commerciale e sale riunioni presenti presso l'impianto per le quali il concessionario dovrà installare contatori separati;
- interamente le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti.

Qualora il concessionario in sede di offerta proponesse una minore percentuale a proprio carico, la percentuale dei costi verrà ridefinita (art. 4). In questo caso:

- la Circostrizione 7 provvederà al rimborso al concessionario della quota delle spese delle utenze riferite a energia elettrica a carico della Città, previa presentazione semestrale della documentazione relativa alla parte sportiva.
- il Servizio Controllo Utenze provvederà a recuperare il rimborso pro quota delle spese idriche a carico del concessionario.

Il concessionario deve intestarsi l'utenza elettrica e installare un contatore filiale che registri i consumi elettrici della parte commerciale, ai fini del corretto rimborso dei costi di competenza della Città.

Il concessionario deve intestarsi l'utenza del riscaldamento. Considerato lo stato attuale dell'impianto sportivo, non si prevede rimborso da parte della Città in quanto l'utenza di riscaldamento non è a servizio della parte sportiva.

Per quanto riguarda le spese relative alla parte sportiva sarà individuata, sentiti i Settori tecnici competenti, una somma massima annuale rimborsabile da parte della Città. Tale somma, annualmente adeguata su base ISTAT, sarà inoltre verificata annualmente e eventualmente modificata previo accordo tra le parti e valutato l'effettivo consumo.

L'utenza idrica rimane intestata alla Città, in quanto non è ad uso esclusivo e non è separabile. Sono presenti due contatori filiali: uno relativo alla parte sportiva per il quale la Città provvederà al recupero della percentuale offerta dal concorrente e uno relativo alla parte commerciale, per il quale la Città provvederà al recupero del 100% del consumo.

I contatori o dispositivi di misurazione dovranno essere tenuti accessibili in ogni momento nel caso di verifiche o controlli da parte dell'Amministrazione Comunale.

Eventuali aumenti dei costi delle utenze derivanti da interventi di manutenzione o incrementi di servizio effettuati dal concessionario saranno interamente a carico del medesimo, cui è fatto obbligo di segnalare ogni attività svolta che possa comportare un aumento di fabbisogno delle utenze. L'Amministrazione Comunale si riserva di verificare, senza indugio e in ogni momento ritenuto utile, i flussi di utenze e le relative documentazioni.

Il concessionario dovrà comunicare le letture dei contatori filiali due volte l'anno all'ufficio Recupero Utenze all'indirizzo ufficio.utenze@comune.torino.it.

Il concessionario dovrà esibire la volturazione a suo nome dei contratti di fornitura di energia elettrica e riscaldamento alla data di stipula del contratto o della consegna dell'impianto.

Qualora entro tale termine le predette utenze non siano state volturate o intestate in capo al concessionario, non si procederà alla consegna dell'impianto in quanto trattasi di condizione essenziale. In questo caso la

Circoscrizione 7 si riserva il diritto di revocare l'aggiudicazione, salvo impregiudicato l'incameramento della garanzia a corredo dell'offerta e l'eventuale risarcimento del danno.

Il concessionario, nel caso di impianti dotati di illuminazione notturna dati in uso a terzi, deve riscuotere la tariffa oraria con le modalità previste dall'art. 9 e rendicontare mensilmente alla Città tali introiti attraverso copie di ricevute fiscali, matrici di scontrini di cassa o copie di fatture o, in caso di utilizzo gratuito, la dichiarazione di gratuità rilasciata dal soggetto beneficiario. Tali introiti saranno dedotti dalla quota annuale a carico della Città. In caso di inosservanza a tali disposizioni la Città non si assume il carico dei costi relativi all'energia elettrica.

ART. 9 TARIFFE

Per l'utilizzo della parte sportiva, il concessionario applicherà le tariffe approvate dalla Giunta Comunale per gli impianti gestiti direttamente dalla Città, nonché le agevolazioni previste ed applicabili con la deliberazione del Consiglio Comunale di regolamentazione delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali.

Le quote di cui sopra saranno introitate dal concessionario a parziale copertura delle spese di gestione.

In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta).

I ragazzi di età inferiore ai 12 anni potranno sempre assistere gratuitamente alle manifestazioni sportive.

Spetta al soggetto convenzionato indicare ben in vista, all'interno dell'impianto, le tariffe.

ART. 10 ORARIO DI APERTURA

Il concessionario garantirà l'apertura dell'impianto dal lunedì alla domenica e nelle fasce orarie di maggiore richiesta e accessibilità e si impegna a garantire la presenza di almeno un proprio responsabile per la sorveglianza durante l'orario di apertura.

In ossequio alla legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", il D.P.C.M. 14.11.1997 relativo alla "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", la Legge Regionale 52/2000 recante "disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico" e per ultimo gli stessi artt. 44 e 45 (Titolo V - Tutela della quiete pubblica) del Regolamento di Polizia Urbana, lo svolgimento di attività rumorose dovrà essere limitato fino e non oltre le ore 22.00; dalle ore 22.00 alle ore 23.00, fatte salve diverse disposizioni degli Uffici Comunali competenti, l'impianto potrà essere utilizzato e destinato ad attività meno rumorose e senza la presenza di pubblico o servizio di arbitraggio. Il predetto termine delle ore 22.00 potrebbe essere prorogato, fino e non oltre le ore 23.00 previa presentazione al Settore Ambiente e Territorio, da parte del soggetto interessato, di richiesta scritta per l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 6 della legge 447/95, limitatamente a casi eccezionali legati allo svolgimento di partite o iniziative sportive di finale di tornei o campionati.

Il mancato rispetto della tutela delle occupazioni o del riposo delle persone provocato da immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità, è inquadrabile nel mancato rispetto della salute del cittadino che la Costituzione riconosce e tutela in via prioritaria, senza che si renda necessario il richiamo all'art. 844 del C.C. Tale mancato rispetto può configurarsi nel reato di cui all'art. 659 del Codice Penale.

ART. 11 FINALITÀ SOCIALI

Il concessionario, nella gestione dell'impianto, si attiverà per la promozione dello sport a valenza sociale.

Il progetto organizzativo e gestionale dell'impianto dovrà contenere l'indicazione di come il concessionario intende programmare le attività evidenziando gli spazi che saranno messi a disposizione gratuitamente, quelli per l'utilizzo a pagamento da parte dei singoli cittadini che intendono frequentare l'impianto, quelli che invece utilizzerà per attività proprie dell'associazione e riservate ai propri soci.

La Circoscrizione si riserva il diritto di disporre gratuitamente di spazi destinati ad attività sportive per proprie manifestazioni secondo un programma trimestrale presentato al concessionario o con preavviso di 15 giorni in casi eccezionali nella ragione di quindici giornate annue, feriali e/o festive. La Circoscrizione si riserva

altresì il diritto di disporre dell'impianto per altri giorni e per proprie iniziative previo accordo con il concessionario e sempre che tale uso non pregiudichi l'attività del concessionario.

ART. 12 CUSTODIA

Il concessionario provvederà alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio idoneo personale.

Il concessionario si assumerà, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature ed alle persone.

ART. 13 MANUTENZIONE

Durante la concessione sono a carico del concessionario tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero complesso, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione degli stessi. Il concessionario dovrà, annualmente, produrre dettagliata relazione scritta alla Circostrizione circa gli interventi effettuati.

Il concessionario dovrà garantire il mantenimento dell'attuale configurazione dell'impianto e della sua destinazione d'uso sportivo e pertanto non sarà possibile procedere alla trasformazione dell'impianto esistente.

E' fatto obbligo al concessionario di eseguire tutti gli interventi relativi alla messa a norma dell'impianto indispensabili per la regolare conduzione dell'impianto.

Gli interventi agli impianti elettrici e tecnologici dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport e dalla Società Iride Servizi.

Per un elenco completo di tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria in carico al concessionario, si rimanda all'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" ed alle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione e Schede normative allegate al P.R.G.C. Torino, artt. 4a e 4b.

Sono a carico della Città esclusivamente le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell'impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del concessionario.

Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell'impianto. La manutenzione ordinaria del verde compete al gestore, custode del bene ai sensi dell'art. 2051 del C.C, rimanendo in capo alla Città la potatura degli alberi ad alto fusto. Affinché il Settore Tecnico competente possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere sempre accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc.). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del soggetto convenzionato. Particolare cura dovrà essere posta da parte del soggetto convenzionato nella tutela delle specie pregiate esistenti oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione degli impianti.

Le nuove piantumazioni dovranno essere autorizzate dal Settore Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguire.

In merito alla modalità di manutenzione del verde si richiama all'osservanza del vigente Regolamento del verde pubblico e privato della Città di Torino.

ART. 14 PUBBLICITÀ E SEGNALETICA

La pubblicità cartellonistica, fonica o di qualunque altro tipo, sia all'interno dell'impianto che nelle aree esterne ad esso pertinenti, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione ed è consentita previo pagamento degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.

In linea generale si stabilisce comunque che:

- il materiale pubblicitario deve essere a norma antincendio, non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori né poter essere divelto né usato come arma impropria;

- il concessionario è responsabile della sicurezza, della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità;
- l'Amministrazione ha diritto a far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta, i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre cartellonistica;
- il concessionario è responsabile dei posizionamenti di teloni che devono essere installati adeguatamente al fine di garantire la sicurezza delle persone. I danni a persone o cose derivanti da errata o insufficiente installazione sono interamente a carico del concessionario.

L'Amministrazione si riserva, in particolare, la facoltà di fare installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti pubblicitari (cartelloni, cassonetti, poster, ecc. di cui al D.Lgs. 507 del 15 novembre 1993) il cui contenuto non sia in contrasto, o comunque di nocimento, con l'attività del concessionario e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per lo stesso.

Il concessionario dovrà obbligatoriamente affiggere, in modo visibile ed a proprie spese, un cartello di dimensioni concordate con la Città recante, dopo la dicitura "Città di Torino", l'indicazione del concessionario, l'orario di apertura e di chiusura, le discipline sportive e le agevolazioni praticate.

Il concessionario è tenuto a realizzare a proprie spese ed esporre presso l'impianto, un certo numero, concordato con la Città, di striscioni, manifesti e/o cartellonistica, contenenti il logo cittadino e/o circoscrizionale.

In casi eccezionali tale materiale potrà essere fornito dalla Civica Amministrazione. Eventuali orari di apertura degli impianti riservati a particolari categorie sociali dovranno essere esposti nelle bacheche.

Il concessionario è tenuto ad affiggere in apposita bacheca, all'interno della propria sede sociale, copia degli statuti societari e regolamenti di polizia urbana e di ordine pubblico al fine di prevenire attività e comportamenti illeciti da parte dei partecipanti e dei frequentatori in genere.

ART. 15 OBBLIGHI ASSICURATIVI

Il concessionario risponderà di tutti i fatti o atti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte e si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della concessione.

Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività o omissioni svolte nell'esercizio della concessione.

L'Amministrazione non assume mai, in alcun caso, sia sul piano assicurativo che per qualsiasi altro rapporto giuridico, la qualità di coobbligato solidale per qualsivoglia obbligazione del concessionario.

Il concessionario si impegna inoltre all'osservanza della normativa prevista dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza.

Il concessionario è tenuto a predisporre il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) in caso di affidamento alle imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi di lavori effettuati all'interno dell'impianto sportivo, così come ogni altra documentazione necessaria e richiesta dalla normativa vigente.

Il concessionario dovrà sottoscrivere entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della firma del contratto o della consegna anticipata, laddove effettuata, un'adeguata polizza assicurativa ed in particolare:

a) contro i rischi dell'incendio e eventi accessori, anche di tipo catastrofico, nulla escluso né eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile. Ove l'immobile sia già coperto da assicurazione globale fabbricati della Città, competerà al concessionario la stipula di polizza "rischio locativo";

b) relativamente alla RCT verso terzi e prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto. Nelle polizze di assicurazione deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente al Comune di Torino; ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del Concessionario.

Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso l'ufficio Patrimonio della Circoscrizione 7 entro e non oltre la firma del contratto o della di consegna dell'impianto.

Entro il mese di gennaio di ogni anno dovrà essere inviata all'Ufficio patrimonio della Circoscrizione 7 copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.

ART. 16 OBBLIGHI PREVIDENZIALI

Al personale dipendente ed ai soci lavoratori del concessionario impiegato presso il complesso sportivo dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione e sulla Previdenza Sociale.

L'Amministrazione potrà chiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel complesso sportivo nonché della documentazione comprovante versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.

L'Amministrazione potrà comunque revocare la concessione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente gravi irregolarità direttamente imputabili al Concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica riferita agli addetti all'impianto (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).

ART. 17 DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

Nessun locale o prefabbricato dell'impianto potrà essere utilizzato da soggetti diversi dal concessionario o per finalità diverse da quelle previste dal presente bando se non previo espresso consenso scritto da parte dell'Amministrazione.

ART. 18 BAR ED ESERCIZI PUBBLICI

Il concessionario potrà gestire direttamente il servizio bar e ristoro od affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico-sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, fornito dei necessari permessi previsti;

Il servizio di bar e ristoro dovrà essere riservato ai frequentatori dell'impianto ai sensi dell'art. 8 comma 6 lettera i) della Legge Regione Piemonte 29.12.2006, n. 38 e s.m.i. Qualora l'esercizio di somministrazione alimenti e bevande, in quanto fisicamente separabile dalla parte sportiva dell'impianto, sia aperta al pubblico, è necessario ottenere la preventiva autorizzazione da parte della Circoscrizione e successivamente la preventiva autorizzazione amministrativa prevista per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto della normativa vigente in materia e dei criteri di programmazione commerciale approvati dalla Città di Torino. Nel caso di affidamento a terzi, muniti dei necessari requisiti, il concessionario dovrà richiedere alla Città la necessaria e preventiva autorizzazione. Copia del relativo contratto dovrà essere preventivamente depositata presso gli Uffici Comunali. Il concessionario dovrà indicare in modo ben visibile presso l'impianto e, ove presente, sul proprio sito web il nominativo del soggetto affidatario della gestione del bar e ristoro.

Il soggetto affidatario di cui al comma precedente si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare dall'esercizio della predetta attività. Tale esonero da responsabilità dovrà essere specificamente previsto e sottoscritto con doppia sottoscrizione dal soggetto affidatario nel contratto di affidamento con il concessionario.

Qualora nell'ambito della gestione della concessione, per la sua attività commerciale, l'esercizio di somministrazione bevande e alimenti si trasformi di fatto in attività rivolta anche al pubblico, o vengano a svolgersi attività rivolte a un pubblico indifferenziato, la Civica Amministrazione provvederà alla rivalutazione del canone riferito ai locali adibiti a bar e ristoro.

ART. 19 CONTROLLI

Un'apposita Commissione di Controllo verificherà periodicamente, con cadenza almeno annuale, la puntuale osservanza della concessione.

I Funzionari Comunali incaricati avranno libero accesso, in ogni momento, agli impianti per verifiche e controlli sulla ottemperanza alle normative vigenti, sulla concessione, gestione, impiantistica, manutenzione ed eventuali lavori di miglioria durante lo svolgimento delle attività stesse. Più in generale potranno verificare, in ogni momento, anche attraverso l'acquisizione, l'accesso e la consultazione, il rispetto di tutte le obbligazioni derivanti dalla concessione.

ART. 20 OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi monetari. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al succitato art. 3 si applicherà alla concessione la clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Il concessionario dovrà comunicare, entro trenta giorni, alla Circostrizione 7 eventuali variazioni relative alle cariche sociali e trasmettere annualmente, entro 30 giorni dalla scadenza dell'anno di vigenza della concessione, il rendiconto della gestione complessiva, resa ai sensi dell'art. 47 della Legge 445/2000, con una dettagliata esposizione delle attività svolte e dei costi e ricavi (per gli impianti con attività sportiva e commerciale, anche con contabilità separata delle due attività) dell'impianto oggetto di concessione.

ART. 21 PENALI

Nel caso di mancata presentazione del rendiconto di gestione di cui al precedente art. 20 e/o in caso in caso di riscontrate inadempienze, rilevate a seguito dei controlli di cui al precedente art. 19 e/o quant'altro che sia di nocumento all'efficienza e al buon funzionamento dell'impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella concessione sarà richiesto il pagamento, a favore dell'Amministrazione, di una penale pari al canone annuo di concessione che potrà essere triplicata in caso di reiterate inadempienze, a seguito di relazione specifica redatta dalla Commissione di Controllo al Responsabile del Procedimento il quale provvederà a termine di legge.

L'avvio del procedimento di applicazione delle penali sarà comunicato per iscritto alla ditta aggiudicataria, nei modi e termini di cui alla Legge 241/90; l'aggiudicatario potrà fornire le proprie controdeduzioni, entro e non oltre 10 giorni consecutivi dalla notifica dell'avvio del procedimento.

Qualora l'inadempimento abbia carattere grave o prosegua indipendentemente da quanto previsto dal comma precedente, l'Amministrazione potrà dichiarare, la risoluzione del contratto con provvedimento amministrativo motivato.

Non è ammessa la sospensione dei servizi. Qualora il concessionario sospendesse di sua iniziativa la prestazione dei servizi per oltre 10 giorni consecutivi, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Commissione di controllo di cui all'art.19, accertato che il concessionario risulta inadempiente alle obbligazioni del contratto, invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dai documenti necessari.

Il Responsabile del procedimento provvede a formulare al concessionario inadempiente la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non superiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni..

Il Responsabile del procedimento, acquisisce e valuta le controdeduzioni, ovvero scaduto il suddetto termine senza che il concessionario abbia risposto, propone la risoluzione del contratto.

Il Responsabile del procedimento ha facoltà di assegnare al concessionario un nuovo termine, non inferiore a 10 gg., per compiere le prestazioni contestate, fatta salvo in ogni caso l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo.

Scaduto anche il nuovo termine assegnato, il Responsabile del procedimento. redige apposito verbale, controfirmato dal concessionario e propone la risoluzione del contratto, fatta salva comunque la possibilità per la Città di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario inadempiente.

Il Responsabile del procedimento, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi seguenti:

- reiterati ed accertati inadempimenti o gravi negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria;
- grave compromissione delle condizioni igienico-sanitarie o di sicurezza dell'impianto, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce e in generale della sicurezza degli utenti;
- gravi inadempimenti relativamente all'attuazione del programma di opere programmate di investimento;
- reiterato mancato pagamento dei canoni di concessione e/o delle utenze;
- fallimento del concessionario o altra procedura concorsuale o liquidazione coatta amministrativa;
- nel caso di frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- nel caso di sub concessione;
- altri inadempimenti degli obblighi a qualsivoglia titolo previsti dalla concessione o riconducibili alla stessa;
- inadempienze correlate agli obblighi di installazione dei contatori separati in caso di presenza di bar-ristoro.

Per esigenze di interesse pubblico il contratto potrà essere risolto con un preavviso di mesi tre, con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate all'impianto dal concessionario e non ancora ammortizzate.

In caso di risoluzione del contratto, il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di assicurare la prestazione con affidamento al soggetto che segue immediatamente nella graduatoria

ART.23 RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE

Il concessionario ha facoltà di richiedere la risoluzione anticipata della concessione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso la Città provvederà all'incameramento della cauzione e all'acquisizione di tutte le opere realizzate, fermo restando il diritto a favore della Città all'eventuale risarcimento dei danni, laddove imputabili al concessionario.

Pari facoltà di risoluzione, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore dell'Amministrazione con il conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate all'impianto e risarcimento degli eventuali danni a favore del concessionario.

ART. 24 PRESA IN CONSEGNA E RESTITUZIONE IMPIANTO

All'atto della consegna dell'impianto sarà redatto apposito verbale in contraddittorio con il concessionario che riporterà, oltre alla consistenza degli eventuali beni mobili, anche una annotazione sulla condizione igienico-edilizia della struttura. Copia del suddetto verbale dovrà essere inviata, a cura della Circostrizione, alla Direzione Finanza.

Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto contrattuale.

Alla scadenza della concessione, o in caso di revoca o recesso anticipata della stessa, l'impianto sportivo, comprensivo di attrezzature e arredi di proprietà comunale, dovrà essere riconsegnato alla Città in normale stato d'uso e libero da persone o cose non di proprietà della Città, entro tre mesi.

ART. 25 RINNOVO

Alla scadenza della concessione la stessa non si rinnoverà automaticamente ma potrà essere rinnovata, in quanto compatibile con la normativa nazionale e locale e in assenza di manifestazione di interesse finalizzata alla gestione dell'impianto, con apposito provvedimento amministrativo che ne potrà rivedere i termini.

La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata al Servizio Sport almeno 180 giorni prima della scadenza della concessione. In fase di richiesta di rinnovo il concessionario dovrà produrre idonea ed articolata relazione scritta in merito alla gestione in scadenza ed in particolare dovrà indicare gli specifici impegni assunti per il finanziamento degli oneri di gestione e per gli ulteriori investimenti eventualmente previsti.

La concessione non potrà essere rinnovata qualora le condizioni previste dalla precedente concessione non siano state tutte interamente rispettate. A tal fine potranno essere espletati idonei controlli da parte degli uffici comunali competenti.

ART. 26 CAUZIONE DEFINITIVA

Relativamente alla gestione dell'impianto, entro la stipula del contratto, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dalla presente concessione, il concessionario dovrà prestare cauzione definitiva pari al 10% dell'importo del canone abbattuto moltiplicato per l'intero periodo di durata della concessione, tramite polizza assicurativa, fidejussione bancaria o versamento in contanti al Civico Tesoriere della Città; detta percentuale potrà essere ridotta al 5% nel caso in cui la concessione sia di durata superiore ai 10 anni.

Nell'ipotesi che venga scelto di prestare la garanzia sopracitata mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria, la stessa dovrà contenere le seguenti clausole:

“La Compagnia si obbliga, anche in deroga alle condizioni generali, a soddisfare le obbligazioni *a prima richiesta* del Comune di Torino, senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle indicate dall'art. 1945 C.C., con esclusione, altresì, del beneficio di escussione di cui all'art. 1944 C.C. Lo svincolo della presente polizza/fideiussione sarà effettuato mediante restituzione del presente documento, da parte del Comune garantito, recante annotazione di svincolo, ovvero con dichiarazione rilasciata dal Comune stesso, che liberi il fideiussore da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata. Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza/fideiussione sarà effettuato dalla Compagnia entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del beneficiario. Ogni effetto della presente polizza/fideiussione cesserà sei mesi dopo la scadenza della concessione”.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante

La fideiussione, a scelta del concessionario, potrà essere inoltre rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Qualora il concessionario costituisca cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria, essa potrà essere di durata quinquennale. In caso di mancata presentazione dei documenti di rinnovo o altra polizza, alla Circostrizione, la concessione si intenderà automaticamente risolta ai sensi dell'art. 1456 del c.c. con le conseguenze di cui agli artt. 22 e 23 senza indennizzo alcuno a favore del concessionario.

Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario e fatti salvi i maggiori diritti della Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la stazione appaltante potrà richiedere il reintegro della stessa per una somma di pari importo.

Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamento temporaneo di concorrenti costituendo, la polizza o fideiussione, mediante la quale viene costituita la cauzione definitiva, dovrà essere necessariamente intestata a (o sottoscritta da) tutti i concorrenti che costituiranno il raggruppamento.

ART. 27 SPESE D'ATTO

Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario.

ART. 28 CONTROVERSIE

A tutti gli effetti della presente concessione, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

ART. 29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara saranno trattati esclusivamente in funzione e per fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione. Il trattamento dei dati

personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Nell'espletamento del servizio, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

L'aggiudicatario si obbliga ad informare circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio ed a comunicare il Responsabile del trattamento dei dati.

Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circostrizione 7.

ART. 30 NORMA DI RINVIO

° Per tutto quanto non espressamente disciplinato e previsto nel presente contratto, si rinvia alle normative nazionali, regionali e locali vigenti, in quanto applicabili.

Responsabile del Procedimento: PO della Circostrizione 7

Responsabile del controllo: Responsabile Ufficio Sport della Circostrizione 7